

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – ROMA**

\*

**RICORSO EX ART. 40, C.P.A. CON CONTESTUALE ISTANZA  
DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A.  
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55, C.P.A.**

Per la signora GLORIA GASPERONI, nata a [REDACTED],  
(C.F. [REDACTED]) e residente in [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliata in 48121  
Ravenna, Via Castel San Pietro n. 13, presso lo studio professionale  
dell'Avv. Chiara Casadio del foro di Roma (C.F.: CSDCHR84B51H199B  
– PEC: [avvocatiroma.chiaracasadio@pec.it](mailto:avvocatiroma.chiaracasadio@pec.it)) e della società tra  
professionisti Avv.ti Danilo Manfredi, Federica Moschini, Monica  
Minguzzi, Giorgia Toschi e Debora Randi s.t.a.-s.t.p., e per essa l'Avv.  
Federica Moschini (C.F. MSCFRC69H51H199J –PEC:  
[federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu](mailto:federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu))chela rappresentano,  
assistono e difendono, anche disgiuntamente fra loro, in forza di procura  
allegata al presente ricorso.

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione (C.F.: 80185250588)** - in persona del Ministro  
pro tempore, con sede in Roma in 00153 Viale Trastevere n. 76/A,  
all'indirizzo PEC: [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it) estratto dal  
Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST;  
all'indirizzo PEC: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it) estratto, ex art. 28 DL.  
76/2020, dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), perché non

inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST;

con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: **80224030587**) con sede in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST.

#### E CONTRO

**Commissione Giudicatrice** del concorso pubblico per titoli ed esami 2022 bandito con Decreto n. 23 del 05.01.2022, in persona del legale rappresentante, costituita con Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e ss. del decreto ministeriale 09.11.2021 n. 326, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F.: 80062970373) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Bologna – Via De' Castagnoli n. 1, all'indirizzo PEC: [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it), estratto, ex art. 28 DL. 76/2020, dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), perché non inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST.

\*

#### **In merito alla giustificata assenza di eventuali controinteressati**

Giova premettere che, per costante giurisprudenza, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato anteriormente alla formazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressati indiscriminatamente in capo a tutti i concorrenti, non essendo meritevole di tutela il semplice

interesse di fatto a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, confliggente con il superiore interesse pubblico alla massima partecipazione al concorso (T.A.R. Toscana, I, 22 aprile 2013, n. 696).

Prima della formazione della graduatoria finale, tale interesse di fatto è del resto caratterizzato da provvisorietà, e non si stabilizza in una posizione giuridica di vantaggio meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Si tratta di principi analoghi a quelli costantemente richiamati in tema di pubbliche gare, laddove è insegnamento consolidato che, quando viene impugnato un provvedimento di esclusione (anche per inidoneità dell'offerta tecnica) in corso di gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, non vi sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ricorso, non ravvisandosi delle posizioni in tal senso giuridicamente rilevanti (così C.d.S., V, 2 settembre 2019, n. 6024, che ha respinto l'opposizione di terzo proposta da un'impresa utilmente classificatasi nella graduatoria finale, che assumeva di essere controinteressata fin dal momento della disposta esclusione a carico di un altro partecipante) (**TAR per la Liguria – sez. I – sentenza 09.07.2021 n. 647** (All. 1)).

**Avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione delle misure cautelari, meglio precisate nel prosegno,**

**- DELL'ESCLUSIONE DALL'ELENCO DEGLI AMMESSI ALLE PROVE ORALI DEL CONCORSO INDETTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNIO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO**

**GRADO (Decreto n. 499 del 21 Aprile 2020) E DISPOSIZIONI  
MODIFICATIVE AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 11 d.l. 25  
Maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 Luglio  
2021 n. 106 (All. 2);**

- **della risposta alla domanda n. 8 a risposte multiple ritenute  
ambigue, incerte e non univoche, inerenti alla prova scritta di  
Letteratura Italiana e Lingua Italiana, per la classe di concorso A012  
(discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);**
- **di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo,  
comunque presupposto, connesso e conseguente a quelli di cui sopra,  
anche se non conosciuto al ricorrente.**

**Per il riconoscimento della correttezza della risposta fornita dalla  
ricorrente alla domanda n. 8, nonché l'assegnazione di n. 2 punti con  
la conseguente ammissione alle prove orali di predetto Concorso  
Pubblico.**

\*\*\*

### **PRESUPPOSTI DI FATTO**

La ricorrente, signora Gloria Gasperoni, è attualmente docente di Lingua  
e Letteratura Italiana presso l'Istituto Professionale Statale "Olivetti  
Callegari" – Via Umago n. 18 – 48122 Ravenna (RA), con contratto di  
lavoro a tempo determinato fino al 31.08.2022 (All. 3).

Con Decreto n. 499 del 21.04.2020, il Ministero dell'Istruzione ha indetto  
il bando per il "*concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al  
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella  
scuola secondaria di primo e secondo grado*" pubblicato nella G.U. in data

28.04.2020 n. 34 (All. 2).

Successivamente, con Decreto n. 326 del 09.11.2021, il Ministero dell'Istruzione ha emanato "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali", convertito, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106*", registrato dalla Corte dei Conti in data 15.11.2021 al n. 3039 (All. 2).

Infine, con Decreto n. 23 del 05.01.2022, il Ministero dell'Istruzione ha emanato "*Disposizioni modificative al Decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 59, comma 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106*" (All. 2).

All'art. 3 comma 5, quest'ultimo Decreto prevede che "*la valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Ministeriale 09 novembre 2021, n. 326*".

A tal proposito, si precisa che il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta, in particolare per la classe di concorso A012 a cui ha partecipato l'odierna ricorrente, prevede che venissero assegnati n. 2 punti a ciascuna risposta corretta e n. 0 punti per risposta errata o non data;

prevede, inoltre, che la prova fosse valutata al massimo n. 100 punti e fosse superata da coloro che avessero conseguito il punteggio minimo di n. 70 punti (All. 4).

\*\*\*

Nel merito del caso oggetto di ricorso, a seguito di corretta iscrizione al sopra menzionato bando, la signora Gasperoni, in data 28.03.2022, ha sostenuto le prove scritte costituite da n. 50 quesiti a risposta multipla, presso la sede di Parma.

Al termine della prova, poiché il test veniva corretto attraverso il sistema informatico del portale in cui accedono i docenti iscritti, la ricorrente ha ricevuto l'esito pari ad un punteggio 68/70, rendendosi conto nell'immediato di non aver superato la soglia minima per accedere alle successive prove orali (punteggio minimo 70 su 100).

Dopo circa due settimane, accedendo nuovamente al portale in cui è iscritta, la ricorrente ha potuto scaricare l'intera prova scritta con tanto di domande e risposte (sia quelle corrette indicate dalla ricorrente stessa, sia quelle considerate corrette dal sistema informatico di valutazione/correzione).

Il problema è nato con il quesito n. 8 concernente un estratto di testo “*La Lupa*” di Giovanni Verga di seguito riportato: “*Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla -. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola*”

*come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati all'altare di Santa Agrippa. Perché la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltare messa, né per confessarsi. – Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servi di Dio, aveva perso l'anima per lei".* “Come definiamo il punto di vista che orienta questa narrazione?”

A tale quesito l'Amministrazione ha indicato n. 4 risposte multiple: la risposta data dalla ricorrente è stata la lettera d) ovvero, “*Narrazione a focalizzazione zero*”, risposta considerata errata per la quale non sono stati assegnati n. 2 punti (punti mancanti al raggiungimento della soglia minima di 70 su 100 per accedere, poi, alle prove orali) in quanto, secondo il sistema di correzione, la risposta corretta risulta quella indicata con un asterisco accanto alla lettera b), ossia “*Narrazione a focalizzazione esterna*”. (All. 5)

Dopo alcune ricerche e diversi pareri ottenuti da altri docenti nelle materie letterarie, la signora Gasperoni ha avuto conferma dell'erroneità di valutazione della risposta da lei attribuita a predetto quesito, erroneità che ha comportato un'esclusione illegittima dalle prove orali, non vedendosi riconosciuti di diritto n. 2 punti per la propria risposta fornita invece correttamente.

È bene precisare che la mancata attribuzione del punteggio per tale risposta corretta (n. 2 punti) ha comportato l'illegittima esclusione della signora

Gasperoni dall'elenco degli ammessi alle prove orali. A causa dell'erronea mancata corresponsione di tali 2 punti, infatti, la ricorrente ha totalizzato un punteggio pari a 68, mentre se tale risposta fosse stata correttamente conteggiata, la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio minimo per poter essere ammessa alle prove orali (pari a 70 punti).

Per un'adeguata precisazione circa la correttezza della risposta fornita al quesito n. 8 da parte dell'odierna ricorrente, la scrivente difesa ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni doverose in merito al concetto di "focalizzazione".

Prima di tutto, per punto di vista o focalizzazione, si intende la prospettiva scelta dal narratore per raccontare una storia ed esprimere il suo livello di conoscenza delle vicende narrate. Esistono quattro tipologie di focalizzazione (All. 6):

1- focalizzazione esterna, ove il narratore è rigorosamente esterno e si limita ad osservare imparzialmente ed impassibilmente i fatti, gesti, le azioni, i dialoghi dei personaggi, rappresentandoli in modo oggettivo, come se presentasse al lettore la sequenza di un film, senza esprimere giudizi e senza assumere il punto di vista dei personaggi;

2- focalizzazione interna, attraverso la quale il narratore dice ciò che vede, pensa, sente e giudica il personaggio di cui adotta il punto di vista.

In questo caso il narratore risulta essere interno e racconta ciò che sa o vede. Tale focalizzazione a sua volta può suddividersi in: fissa (quando risulta essere sempre la stessa per tutta la narrazione); variabile (quando il narratore adotta in successione il punto di vista di più personaggi); multipla (quando il narratore adotta simultaneamente i punti di vista di diversi

personaggi relativamente ad uno stesso evento).

3- Focalizzazione zero, ove il narratore esterno è onnisciente, mostra di sapere tutto della storia, di saperne più dei personaggi e sembra dirigere come fosse un regista di un film. Il narratore è in grado quindi di giudicare eventi e personaggi da un punto di vista superiore.

A sostegno delle ragioni di fondatezza circa la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente, risulta doveroso altresì riportare quanto dichiarato dal **Professore Ferretti del Liceo Cantonale (anno scolastico 2015-2016), in cui afferma nel manuale di testo redatto dallo stesso, che il racconto “La Lupa” di G. Verga “è narrato da un narratore esterno e la focalizzazione è prevalentemente zero...” “... visto che il narratore conosce tutto e dà anche giudizi sui personaggi (ad esempio righe 6 – 7: “sola come una cagnaccia”)**”.(All. 7)

Si ricorda inoltre, che nel caso di specie, al momento della correzione venivano attribuiti n. due (2) punti per ogni risposta esatta, mentre non veniva attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata o mancante.

Affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, tuttavia, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali. In particolare, con riferimento alle domande oggetto del presente test, per i quesiti a scelta multipla vengono attribuite n. quattro alternative (risposte), di cui solo una può essere

corretta. Quindi, ove il questionario della risposta risulti caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008). **Non è, infatti, ovviamente legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, dovendosi censurare tale eventuale interpretazione illegittima della *lex specialis*.**

\*\*\*

## **DIRITTO**

### VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE

In base ai principi fondamentali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, previsti all'art. 97 Cost., l'esclusione della ricorrente all'ammissione delle prove orali, qui impugnata, è illegittima in quanto il quesito n. 8 del test scritto è stato formulato in maniera erronea ed ambigua, essendo stata indicata come errata la risposta fornita dalla ricorrente (trattasi della risposta d) "*Narrazione a focalizzazione zero*") che in realtà era corretta.

Come noto, per costante giurisprudenza, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato "*non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.*" (**Consiglio di Stato – sez. V – 17 giugno 2015 n. 3060**). In altre parole, in presenza di quesiti a risposta

multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (Cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio - sez. terza-quater - n. 7392/2018; TAR Lazio - sez. terza-quater - n. 7095/2018; TAR Lazio - sez. terza-quater - n. 5288/2018).

Nel caso di specie, il quesito di cui si controverte in questa sede (quesito n. 8 della prova scritta) non era senz'altro formulato in modo tale da far emergere con chiarezza e precisione quale fosse il punto di vista nella narrazione del testo “*La Lupa*” di Giovanni Verga, in quanto come già sopra esposto, la risposta fornita dalla ricorrente deve ritenersi corretta. A riprova di quanto appena asserito, si richiama nuovamente il manuale di testo “*Il Verismo*” del Professore Ferretti del Liceo Cantonale (anno scolastico 2015-2016), in cui afferma che il racconto “*La Lupa*” di G. Verga “*è narrato da un narratore esterno e la focalizzazione è prevalentemente zero...*” “*... visto che il narratore conosce tutto e dà anche giudizi sui personaggi (ad esempio righe 6 – 7: “sola come una cagnaccia”)*” (All. 7).

Inoltre, ad ulteriore conferma di quanto suesposto, si consideri la **sentenza TAR Lazio – sez. III – quater – n. 11565/2018 del 29.11.2018** che ha accolto il ricorso presentato per un caso analogo e ha annullato l'esclusione per illegittimità dall'elenco degli ammessi alle prove orali, ritenendo esatta anche la risposta fornita dalla ricorrente (All.8). Tale pronuncia è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 00158/2021 del 05.01.2021 che ha rigettato l'appello presentato dall'Amministrazione (All. 9).

\*\*\*

## ISTANZA CAUTELARE PREVIA SOSPENSIVA

### CON DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto concerne al *periculum in mora*, occorre rilevare che l'esclusione della ricorrente dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso in oggetto comporta un pregiudizio grave ed irreparabile per la stessa.

Tale illegittima esclusione, infatti, impedirebbe alla signora Gasperoni di sostenere le prove orali, necessarie per poter superare il concorso in oggetto; si precisa che risultano essere prossime le date per l'inizio delle predette prove orali.

Preme evidenziare che a tutt'oggi la docente Gasperoni è assunta con contratto a tempo determinato e che il superamento del concorso comporterebbe l'assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio del prossimo anno scolastico 2022/2023.

Si chiede, quindi, che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre, con decreto *inaudita altera parte*, che la ricorrente sia ammessa a sostenere le prove orali, essendo evidenti le conseguenze pregiudizievoli che la signora Gasperoni subirebbe qualora non fosse ammessa.

Il danno è, altresì, irreparabile, in quanto pregiudica la carriera della ricorrente in modo definitivo, impedendole ogni possibilità di stabilizzazione.

Appare, quindi, di tutta evidenza la necessità di ammettere la signora Gasperoni alle prove orali.

\*\*\*

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede voglia disporsi CTU sul quesito n. 8 e sulle risposte indicate dal Ministero, riservandosi di nominare CTP all'esito della ammissione della consulenza richiesta.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*,

**in via cautelare**

- Disporre ai sensi dell'art. 56 CPA, l'immediata ammissione alle prove orali del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A012 a cui ha partecipato la ricorrente, vista la correttezza della risposta fornita dalla signora Gasperoni al quesito n. 8, con decreto *inaudita altera parte* e successiva Camera di Consiglio ex art. 56 comma 4 CPA;

**in via cautelare graduata**

- ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 CPA, si chiede di volere concedere la sospensiva, all'esito della Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 55 CPA;

**Nel merito**

- accertare e dichiarare l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché dell'illegittima esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del suddetto concorso e della risposta alla domanda n. 8, per le ragioni sopra esposte; e per l'effetto, assegnare alla signora Gasperoni n. 2 punti per la risposta alla domanda n. 8 e, conseguentemente, ammettere la stessa

alle prove orali.

- con vittoria di spese e compensi professionali.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti ove nel corso del giudizio sopravvengano fatti nuovi ovvero vengano prodotti nuovi documenti.

Si producono i documenti indicati in narrativa:

- 1) TAR per la Liguria – sez. I – sentenza 09.07.2021 n. 647 TAR per la Liguria – sez. I – sentenza 09.07.2021 n. 647
- 2) Decreto n. 499 del 21.04.2020, Decreto n. 326 del 09.11.2021, Decreto n. 23 del 05.01.2022 del Ministero dell’Istruzione;
- 3) Contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.08.2022;
- 4) Quadro di riferimento per la classe di concorso A012;
- 5) Quesito n. 8 e risposte;
- 6) Definizioni del concetto di focalizzazione estratte dal “Manuale di lettura: Il Testo narrativo” – Ed. Zanichelli e dal testo “Letteraturestorie” di G. Baruzzi – <https://giorgiobaruzzi.altervista.org/blog/category/strumenti/testo-narrativo/>;
- 7) Manuale testo Prof. Ferretti;
- 8) Sentenza TAR Lazio – sez. III – quater – n. 11565/2018 del 29.11.2018;
- 9) Sentenza Consiglio di Stato n. 00158/2021 del 05.01.2021.

\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e ai fini del versamento del contributo unificato l’importo versato è di euro 650,00.

Ravenna, 27 maggio 2022

Avv. Chiara Casadio

Avv. Federica Moschini